

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 241}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CATELLA

Presentata il 12 giugno 1972

Trattenimento in servizio, a domanda, dei sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e della aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 marzo 1968, n. 371, concede agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle tre Armi che abbiano prestato per almeno cinque anni servizio effettivo, anche in più riprese, di potere essere richiamati o trattenuti, a domanda, in detta posizione fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire la pensione.

Con essa si è ritenuto opportuno concedere un riconoscimento agli ufficiali del complemento offrendo loro di restare in servizio fino alla maturazione del periodo minimo di pensione.

Da tale beneficio, dettato anche da ragioni d'ordine umano e sociale, sono stati esclusi ingiustificatamente i sottufficiali delle categorie in congedo che pure danno, insieme agli ufficiali di complemento, e della riserva

di complemento, un apporto positivo ai fini dell'efficienza delle forze armate, grazie all'esperienza acquisita negli anni di servizio già prestati. Riteniamo, pertanto, che si possa fruire dell'esperienza dei sottufficiali in congedo che abbiano già prestato servizio estendendo loro il beneficio di cui già godono gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento.

A questa lacuna si cerca di ovviare con la presente iniziativa legislativa, con la quale anche per ragioni di opportunità è bene concedere i medesimi benefici, a tutti i livelli, compatibilmente con le differenze di grado e di funzioni, così da evitare il più possibile incresciose sperequazioni il cui unico effetto è quello di aggravare i problemi: cosa che non si verificherebbe se venissero affrontati organicamente fin dall'inizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sottufficiali della categoria in congedo dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che alla data del 31 dicembre 1972 abbiano

prestato, anche in più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in detta posizione, sempre che conservino i requisiti prescritti fino al compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Sono valutati i sottufficiali che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio nel grado rivestito.

Nei confronti dei sottufficiali predetti sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento, ove già non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro raggugliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi stessi.

Il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al presente articolo può essere disposto anche prima del conseguimento del diritto a pensione, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

I sottufficiali che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente loro spettante, sono collocati in congedo, anche prima del conseguimento del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante prelievo della somma occorrente dai fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.